



COMUNE DI CASTEL IVANO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATINO RISERVATO AGLI HOBBISTI IN
OCCASIONE DEL MERCATO SALTUARIO “8
DICEMBRE” E DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI A HOBBISTI IN OCCASIONE
DI SAGRE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI.**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 166 dd. 20.10.2016

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1) In occasione del consueto mercato saltuario che si tiene l'8 dicembre nell'ex Comune di Strigno, si ritiene, allo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale e dare la possibilità di vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione, di istituire il "Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre".
- 2) Il presente regolamento disciplina il mercatino riservato agli hobbisti denominato "Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre" e la relativa modalità di partecipazione e si stabiliscono inoltre le modalità e le procedure per l'individuazione e l'assegnazione degli spazi riservati agli hobbisti in occasione di eventi quali sagre e manifestazioni, organizzate sul territorio comunale al di fuori dei mercati riservati, per l'esercizio dell'attività.
- 3) L'attività di hobbista è disciplinata dalle seguenti norme:
 - Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e ss.mm.;
 - D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6/108Leg. "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17)";
 - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 "Svolgimento dell'attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 20 ter, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio)".

Articolo 2

Gestione

- 1) L'organizzazione e la gestione della manifestazione denominata "Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre" viene di norma curata dal Comune di Castel Ivano che può comunque affidare la gestione a terzi.

Articolo 3

Localizzazione della manifestazione

- 1) Il "Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre" si svolge con cadenza annuale il giorno 8 dicembre in Piazza IV Novembre parte Sud negli spazi assegnati dal Corpo di Polizia Locale.
- 2) In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l'Amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento, variarne la localizzazione con lo spostamento parziale o totale in altre zone del Comune.
- 3) Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuati spazi riservati agli hobbisti anche in occasione di sagre, manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio comunale. La deliberazione deve essere adottata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della sagra, manifestazione o evento e deve stabilire l'orario di presenza degli hobbisti e le modalità di partecipazione.

Articolo 4

Numero e utilizzo delle aree espositive

- 1) Il numero di hobbisti ammessi alla partecipazione del “Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre” è di 15; tale numero può essere variato con deliberazione della giunta comunale sentita la Polizia Locale.
- 2) L'utilizzo dello spazio è soggetto al pagamento del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dalle norme vigenti.
- 3) Gli spazi di ingombro concessi ad ogni partecipante sono di m.3,00 x 3,00.
- 4) L'importo dovuto dovrà essere corrisposto anticipatamente mediante versamento sul conto di tesoreria del Comune di Castel Ivano.
- 5) L'espositore dovrà collocare il proprio banco e relativa merce all'interno degli spazi richiesti e concessi, tenendo conto che la profondità massima dell'occupazione non potrà eccedere i m.3,00.
- 6) Non sono ammesse occupazioni di spazi, anche se momentanee, aventi misure superiori a quelle sopra stabilite.

Articolo 5

Giorni ed orari di svolgimento e modalità di accesso agli spazi espositivi

- 1) Il “Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre” ha luogo il giorno 8 dicembre di ogni anno.
- 2) L'orario di svolgimento è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
- 3) Gli espositori non possono accedere all'area prima delle ore 7.00.
- 4) In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del “Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre”, nonché sospenderla.
- 5) Gli hobbisti non possono abbandonare l'area loro assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate agli appositi incaricati.

Articolo 6

Soggetti e requisiti

- 1) Si considerano hobbisti esclusivamente privati cittadini che non svolgono attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, in possesso del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento e che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci o prodotti di modico valore (non di pregio ed anche da collezionismo) e oggetti di propria produzione, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale, oppure oggetti usati.
- 2) Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo.

- 3) Non sono considerati hobbisti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.P.17/2010 ovvero chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
- 4) Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo di provincia, per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.
- 5) Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare; non è cedibile o trasferibile; è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.
- 6) Il soggetto hobbista in possesso del tesserino identificativo deve essere presente personalmente alla manifestazione e non può farsi sostituire da altri soggetti.
- 7) In conformità alla delibera della Giunta provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 tutti i soggetti che manifestano la propria disponibilità alla partecipazione ai mercati riservati, devono essere in possesso del tesserino identificativo con almeno uno spazio libero da vidimare per la manifestazione in corso. La mancata partecipazione, senza giustificato e documentato motivo, al mercato nella data assegnata, comporta l'esclusione alla partecipazione per le prossime due edizioni.

Articolo 7

Partecipazione al mercatino

- 1) Per partecipare al "Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre", o ad altri mercatini stabiliti ai sensi dell'art. 3 comma 3, deve essere presentata al Comune preventiva comunicazione riferita all'anno civile di partecipazione su apposito modulo predisposto dal comune e contenente:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - tipologia degli articoli da esporre;
 - fotocopia del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento;
 - copia di un documento d'identità dell'interessato.
- 2) La comunicazione deve essere presentata all'ufficio comunale incaricato alla gestione del mercatino almeno quindici giorni prima della giornata di svolgimento (a mano, a mezzo servizio postale o tramite Pec – posta elettronica certificata). L'ufficio competente rilascia copia della comunicazione di partecipazione. Ogni hobbista è tenuto ad esibire la ricevuta a richiesta degli organi di vigilanza, pena l'esclusione dalla manifestazione.
- 3) La comunicazione ha validità per ogni anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e deve essere presentata una sola volta nel corso dell'anno civile a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
- 4) Copia della comunicazione di partecipazione, debitamente protocollata e successivamente ammessa al mercatino secondo quanto indicato all'art. 8, vale anche come autorizzazione di occupazione suolo pubblico, purchè accompagnata dalla ricevuta del versamento del canone di concessione.
- 5) L'ufficio incaricato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti partecipanti.
- 6) Il giorno della manifestazione il tesserino viene vidimato con data e timbro del comune, a cura della Polizia Locale o altro incarico.

Articolo 8

Assegnazione delle aree.

- 1) In conformità alla delibera della Giunta provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015:
 - al fine di favorire i necessari criteri di rotazione fra tutti i potenziali soggetti interessati, non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto a più di sei mercatini ogni anno nello stesso comune;
 - l'assegnazione delle aree avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni;
 - il 50% dei posti complessivi, viene riservato da assegnare in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia di Trento;
 - almeno 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino, il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei partecipanti ammessi.

Articolo 9

Comportamenti e obblighi degli hobbisti partecipanti.

- 1) Ogni partecipante è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercato, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.
- 2) Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro.
- 3) In conformità all'art. 20 bis comma 3 del Regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010, il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 1.000,00 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200,00 euro. La merce deve essere prezzata in modo chiaro e ben leggibile, come previsto dall'art. 21 della L.P. 17/2010.
- 4) Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino e, una volta effettuato lo scarico delle merci, dovrà essere spostato nelle apposite aree di parcheggio.
- 5) All'espositore è fatto divieto di:
 - introdurre, pubblicizzare e vendere articoli rientranti nelle categorie di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;
 - dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - consegnare stampati o esporre elementi pubblicitari, anche se a titolo non oneroso, per terze persone, aziende o enti;
 - accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del mercato;
 - permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato;

- allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - calpestare i fiori e appoggiare materiale sulle aree verdi.
- 6) Ogni partecipante è obbligato a:
- esporre in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi di vigilanza il tesserino di hobbista valido per la provincia di Trento;
 - rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione a cui si trovi a partecipare;
 - mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
 - rispettare lo spazio assegnato;
 - rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento e nel contesto della normativa vigente.

Articolo 10

Divieti di esposizione e vendita

- 1) E' vietato esporre, detenere e/o vendere oggetti e materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari, armi, materiali esplosivi e combustibili e comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale.
- 2) Spetta alla Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercato degli hobbisti coloro che esponano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 11

Responsabilità

- 1) L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
- 2) Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esposizioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.

Articolo 12

Sanzioni

- 1) La vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui all'articolo 20 ter della L.P. 17/2010 o in possesso di tesserino identificativo privo della

vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 1.800,00 euro, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della L.P. 17/2010.

- 2) La violazione dell'art. 21 della L.P. 17/2010 relativamente alla pubblicità dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 600,00 euro, ai sensi dell'art. 52 comma 7 della stessa L.P. 17/2010.
- 3) Le violazioni all'art. 20 bis del D.P.P. 23.04.2013 n- 6-108/Leg. (Regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.
- 4) Il partecipante può essere allontanato dall'area nei casi previsti dal presente regolamento o in caso di gravi violazioni.
- 5) La Polizia Locale è incaricata di far osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Norme transitorie

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e sostituisce integralmente la delibera n. 120 dd. 17/11/2003 della Giunta Comunale di Strigno.